

Luciani ing. Stefano

CONVEGNO IRECOOP SULLA NUOVA LEGGE PER LA SICUREZZA DEL LAVORO

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
NEL RAPPORTO TRA COMMITENTE
ED APPALTATORE

Hotel Crowne Plaza - Padova – 27 Maggio 2008

Considerazioni preliminari sul sistema in cui operiamo

- 1) **Presenza in Italia di una elevatissima frammentazione di imprese di piccole dimensioni, molto flessibili ma difficilmente compatibili con l'esigenza di diffondere conoscenze sufficienti a garantire una corretta gestione della sicurezza.**
- 2) **Aumento della terziarizzazione di lavori operativi da parti delle grandi imprese o dei grandi enti pubblici, dovuta alla rigidità di gestione delle regole interne e alla ricerca del massimo contenimento dei costi.**
- 3) **Consequente aumento degli incidenti causati dalla mancanza di informazioni o da carenze di coordinamento.**
- 4) **Risposta istituzionale che porta ad un irrigidimento delle norme con l'introduzione di ulteriori vincoli ed adempimenti in carico al committente.**

Ma nel vecchio decreto legislativo 626 esistevano obblighi del committente verso gli appaltatori?

- 1) Nell'ormai lontano 1994 era entrato in vigore l'art.7 del Dlgs. 626 che introduceva l'obbligo di informazione e coordinamento.
- 2) Nel 1998 è stata introdotta la direttiva cantieri, che istituiva la figura di responsabile per la sicurezza, con riferimento ai soli lavori edili e di genio civile (per tutti gli altri lavori si applicava l'art.7).

Estratto dal testo originale dell'art.7:

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
 - fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
 - cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.


L'appalto e l'obbligo di informazione e coordinamento

- 1) Il requisito indispensabile perché l'appalto sia legittimo è che il committente abbia conferito l'incarico di esecuzione dei lavori ad un soggetto che abbia i requisiti tecnico professionali per svolgere l'opera e, come definito dal codice civile (art.1655 C.C.), *“assuma con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un'opera o di un servizio”*. Solo in questo modo il committente può legittimamente tutelarsi, evitando la corresponsabilità in caso di inadempienze delle ditte.
Pertanto, la capacità di prevalutare i rischi e di individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, è da considerarsi come requisito tecnico-professionale che la ditta esecutrice deve possedere.

- 2) Il committente deve inoltre fornire all'appaltatore tutte le informazioni relative ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro, che sono caratteristici dell'area nella quale la ditta è chiamata ad operare. Si citano alcuni pratici esempi:
 - attività, eseguite da terzi, presso zone nelle quali sono presenti macchine che comportano il rischio di esposizione al rumore;
 - attività presso aree con elevata polverosità o con presenza di sostanze pericolose che possono compromettere la sicurezza degli addetti;
 - presenza, in adiacenza all'area di lavoro, di macchinari o attrezzature che presentano fiamme libere o elevate temperature che possono essere incompatibili con utilizzo di sostanze facilmente infiammabili;
 - eventuali attività eseguite dalle imprese con prestito di attrezzature o macchinari di proprietà del committente (muletti, carriponte ecc.);
 - presenza, in generale, di altre lavorazioni potenzialmente interferenti con le attività appaltate o di altre imprese.Devono anche essere fornite all'impresa le informazioni necessarie alla gestione delle emergenze all'interno del luogo di lavoro del committente, all'organizzazione delle vie di fuga, alle misure antincendio e di pronto soccorso, compreso i riferimenti degli addetti da contattare in caso di incidenti.

L'obbligo è stato sostanzialmente disatteso, utilizzando spesso clausole generiche che l'appaltatore era tenuto a sottoscrivere.

Adempimenti obbligatori per la gestione contrattuale



Obbligo di coordinamento da parte del committente al fine di limitare il rischio di interferenze tra più imprese.

I principi della legge 123/2007 e del nuovo Dlgs. 81/2008

- 1) A seguito della risonanza mediatica di alcuni gravi incidenti sul lavoro, si è individuato come fattore critico l'elevata terziarizzazione delle attività, soprattutto ad imprese di piccola dimensione.
- 2) E' stato introdotto un nuovo modello di gestione obbligatorio per la gestione dei terzi, che spinge alla verifica, da parte del committente, della effettiva qualificazione delle imprese.
- 3) Il trasferimento delle informazioni in merito alla gestione della sicurezza ed alle interferenze ambientali relative al luogo di lavoro del committente deve avvenire in modo scritto e le misure di sicurezza devono essere condivise tra committente ed appaltatore.
- 4) Diventa più difficile, da parte del committente, trasferire gli oneri per la gestione della sicurezza verso l'appaltatore.
- 5) Gli appaltatori devono mettere in atto un sistema di gestione della sicurezza credibile, non solo sulla carta, in quanto lo stesso deve essere verificato dal committente.

Il testo della nuova legge – la qualificazione delle imprese

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento di attività presso la propria unità produttiva, verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;**
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.**

Il testo della nuova legge Il documento unico di valutazione del rischio

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. (...) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Il testo della nuova legge

La stima dei costi per la sicurezza e l'identificazione delle maestranze

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559 (*ndr. somministrazione di servizi*), ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile (*ndr. nullità per inadempienza a norme imperative*) i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. (...) A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

PROMEMORIA

Il documento unico di valutazione del rischio (DUVRI) deve contenere tutte le informazioni utili al coordinamento ed alla diffusione verso terzi dei rischi di tipo ambientale.

Il DUVRI e la stima dei costi per la sicurezza sono adempimenti obbligatori per tutti gli affidamenti di lavori, sia pubblici che privati e per qualsiasi importo (anche le semplici manutenzioni).


La validità del DUVRI lega il committente e l'appaltatore ad una condivisione degli obiettivi per il miglioramento della sicurezza, il committente risponde per omissioni o per mancanza di coordinamento (opportuna la fidelizzazione)

La gestione della sicurezza deve diventare sempre più un fatto organizzativo, legato all'effettivo svolgimento delle attività, e sempre meno un fatto burocratico.

E' quindi evidente la necessità di organizzare la sicurezza interna e di disporre di personale qualificato, con conseguente investimento culturale ed organizzativo.

L'organizzazione della sicurezza come fattore organizzativo e professionale

FUNZIONIGRAMMA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



..... e le microimprese?